

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO CHE ELEGGONO IL RETTORE

SENATO ACCADEMICO	17/07/2013 – 18/02/2015 – 17/02/2016
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	24/07/2013 – 25/02/ 2015 – 24/02/2016
D.R.	D.R. Rep. n. 889/2013, Prot. n. 18529 del 29/07/2013 D.R. Rep. n. 244/2015, Prot. n. 5217 del 25/02/2015 D.R. Rep. n. 328/2016, Prot. n. 22813 del 25/02/2016
Entrata in vigore: 25 febbraio 2016	

**Art. 1
Elettorato**

1. Il presente Regolamento riguarda tutto il personale dirigente e tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di Ferrara, anche a tempo determinato, che non si trovi nella posizione di esonero di cui all'art. 72 commi da 1 a 6 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008.
2. Il personale di cui al comma 1 elegge il Consiglio del personale tecnico-amministrativo. Il numero dei componenti del Consiglio è così determinato:
 - a. due per ogni Dipartimento;
 - b. dodici per l'Amministrazione centrale;
 - c. quattro per il Sistema Bibliotecario di Ateneo.
3. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale di cui al comma 1 indipendentemente dalla struttura di provenienza.
4. Non costituisce causa di decadenza per il componente eletto nel Consiglio del personale tecnico-amministrativo, l'essere assegnato per motivi organizzativi, durante il mandato, a struttura diversa da quella in cui prestava servizio al momento dell'elezione.
5. Il medesimo personale di cui al comma 1 elegge anche i ventotto rappresentanti del personale tecnico-amministrativo che eleggono il Rettore.

**Art. 2
Indizione votazioni**

1. Le votazioni per l'elezione del Consiglio del personale tecnico-amministrativo sono indette ogni tre anni accademici dal Rettore con decreto emanato almeno quaranta giorni prima della data delle votazioni. L'indizione delle votazioni viene comunicata per posta elettronica a tutto il personale di cui all'art. 1 comma 1.
2. Le votazioni per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo che eleggono il Rettore sono indette in concomitanza alla procedura di elezione del Rettore, con decreto rettorale emanato almeno quaranta giorni prima della data delle votazioni. L'indizione delle votazioni viene comunicata per posta elettronica a tutto il personale di cui all'art. 1 comma 1.

**Art. 3
Elenchi elettorali**

1. Il Servizio elettorale – Ufficio Organi Collegiali, di cui al successivo art. 8, elabora l'elenco del personale tecnico-amministrativo dipendente anche a tempo determinato in servizio alla data indicata per le votazioni nel decreto di indizione delle stesse, che non si trovi nella posizione di esonero di cui all'art. 1, in ordine alfabetico con indicazione della struttura di appartenenza. Tale elenco viene pubblicato sul sito web dell'Ufficio dal quinto giorno successivo alla data del decreto di indizione delle votazioni.

2. Eventuali rettifiche o reclami avverso gli elenchi vanno presentati al Servizio elettorale – Ufficio Organi Collegiali, entro le ore dodici del quinto giorno successivo alla data di pubblicazione, che esamina e decide entro i successivi cinque giorni.
3. La Commissione elettorale d'Ateneo, prevista dall'apposito Regolamento, decide sulle rettifiche e i reclami che esulano dalla competenza del Servizio elettorale sempre entro i medesimi successivi cinque giorni.

Art. 4 **Candidature**

1. Ciascun dipendente titolare del diritto di voto nelle votazioni di cui ai commi 2 e 5 dell'art. 1 può presentare la propria candidatura.
2. Le candidature, una per ogni procedura elettorale, vanno indirizzate al Rettore e presentate al Servizio elettorale – Ufficio Organi Collegiali, entro le ore 12 del ventesimo giorno precedente quello fissato per le votazioni. Se allo scadere del termine sopraddetto i candidati di un genere risultano inferiori ad un terzo del totale delle candidature pervenute, viene predisposta la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature del genere sottorappresentato, per una sola volta, per ulteriori tre giorni.
3. Ciascuna candidatura deve essere sottoscritta ed indicare chiaramente nome, cognome, luogo e data di nascita, ufficio o struttura universitaria di appartenenza. La candidatura può essere accompagnata dall'indicazione di una sigla o motto da riportarsi nel decreto di cui all'art. 5 comma 2.

Art. 5 **Verifica e pubblicazione delle candidature**

1. Il Servizio elettorale – Ufficio Organi Collegiali accerta la regolarità delle candidature.
2. Entro il quindicesimo giorno precedente quello fissato per le votazioni le candidature sono rese pubbliche dal Rettore mediante decreto, in cui vengono elencate in ordine alfabetico.

Art. 6 **Propaganda elettorale**

1. Il Servizio elettorale – Ufficio Organi Collegiali, tenuto conto delle richieste dei candidati, fissa appositi spazi per manifesti e aule per assemblee.
2. Ogni forma di propaganda elettorale deve cessare ventiquattro ore prima dell'inizio delle votazioni.

Art. 7 **Modalità di voto**

1. Ciascun elettore può esprimere:
 - a. per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio del personale tecnico-amministrativo fino ad un numero di voti pari ad un terzo dei rappresentanti da eleggere, indicando altrettanti nomi e cognomi di candidati prescelti;
 - b. per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo che eleggono il Rettore fino a cinque voti, indicando altrettanti nomi e cognomi di candidati prescelti.
2. Si considera nullo ogni nominativo eccedente il numero dei voti sopra indicato.

Art. 8 **Servizio elettorale**

1. Presso l'Ufficio Organi Collegiali è costituito il Servizio elettorale.
2. Spetta al Servizio elettorale:
 - a. formare ed aggiornare le liste elettorali del personale tecnico-amministrativo;

- b. proporre agli organi competenti l'indizione delle votazioni;
- c. rilevare e segnalare il verificarsi di casi di incompatibilità e decadenza;
- d. accertare la regolarità delle operazioni elettorali;
- e. decidere sugli eventuali reclami di propria competenza;
- f. verificare ed elaborare i risultati complessivi.

Art. 9 **Seggio elettorale**

1. Entro il quindicesimo giorno precedente la data delle votazioni, con decreto rettorale, è costituito il seggio elettorale e ne viene indicata l'ubicazione.
2. Il seggio elettorale è composto da cinque membri scelti tra gli aventi diritto al voto, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di segretario.
3. Presso il seggio devono essere sempre presenti tre dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Vice-Presidente designato all'apertura del seggio.
4. Il decreto di nomina indica tre supplenti.
5. Il seggio elettorale resterà aperto ininterrottamente dalle ore 9 alle ore 17. terminate le operazioni di voto il seggio elettorale rinvia al giorno successivo le operazioni di scrutinio che sono pubbliche.

Art. 10 **Scrutinio**

1. Lo scrutinio ha inizio con l'apertura delle schede e la compilazione delle graduatorie dei voti riportati dai singoli candidati. Nel caso in cui le votazioni di cui all'art. 1, commi 2 e 5 avvengano contemporaneamente, la compilazione delle graduatorie dei voti riportati dai singoli candidati avviene distintamente per Consiglio del personale tecnico-amministrativo e rappresentanti del personale tecnico-amministrativo che eleggono il Rettore.
2. Di ciò vengono redatti distinti verbali che sono sottoscritti e trasmessi al Servizio elettorale – Ufficio Organi Collegiali.

Art. 11 **Proclamazione degli eletti**

1. Il Servizio elettorale – Ufficio Organi Collegiali riceve il verbale e le schede trasmessi dal seggio elettorale.
2. Il Servizio elettorale – Ufficio Organi Collegiali verifica il verbale trasmesso dal seggio elettorale e accerta la regolarità delle operazioni elettorali.
3. Gli eletti verranno individuati in via preliminare tra coloro che hanno ottenuto la maggioranza dei voti in relazione alla struttura di appartenenza in modo da garantire le rappresentanze come determinate dall'art. 18 dello Statuto e dall'art. 1 comma 2 del presente Regolamento; laddove non sia possibile seguire tale criterio, i posti verranno assegnati sulla base dei voti ottenuti prescindendo dalla struttura di appartenenza. A parità di voti risulta eletto il candidato del genere meno rappresentato nell'elettorato passivo, individuato al momento della presentazione delle candidature; a parità di voti e di genere risulta eletto il più anziano in ruolo e a parità di genere e di ruolo, il più anziano di età.
4. Nel caso in cui le votazioni di cui all'art. 1, commi 2 e 5 avvengano contemporaneamente, qualora un candidato venga eletto sia quale componente il Consiglio del personale tecnico-amministrativo che quale rappresentante del personale tecnico-amministrativo che elegge il Rettore, dovrà optare per una delle due cariche.
5. Vengono pubblicati i risultati e, con decreto rettorale, vengono proclamati i rappresentanti eletti.

6. Entro cinque giorni dalla data di proclamazione degli eletti possono essere presentati reclami al Servizio elettorale – Ufficio Organi Collegiali che verranno decisi entro i successivi dieci giorni, dalla Commissione elettorale e in ultima istanza dal Senato Accademico che decide definitivamente.

Art. 12

Nomina e durata in carica

1. I rappresentanti eletti nel Consiglio del personale tecnico-amministrativo e i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo che eleggono il Rettore sono nominati con decreto rettorale.
2. I rappresentanti eletti nel Consiglio del personale tecnico-amministrativo restano in carica per un triennio accademico, salvo il venir meno dei requisiti.

Art. 13

Termini in deroga

1. Per gravi e giustificati motivi dovuti a comprovate necessità, il Rettore può, con il decreto di indizione delle votazioni, modificare i termini temporali previsti dal presente regolamento.